



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Prot. n.23/T/2012 del 06 giugno 2012

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Giovanni Tamburino
ROMA

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott.ssa Simonetta Matone
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,
Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

Oggetto: Incontro del 06 giugno 2012 sul tema <<Dirigenti penitenziari, mobilità. Schema provvedimento ordinatorio ex art.10, comma 3 D.Lgs. n.63 del 2006.>>

Come è noto nella odierna riunione, con sensibilità presieduta dal Vice Capo Vicario Dott.ssa Simonetta Matone, il Si.Di.Pe. e le altre organizzazioni rappresentative della carriera dirigenziale penitenziaria, hanno espresso la posizione di non discutere dello schema di provvedimento ordinatorio, trasmesso con la nota GDAP-0192876-2012 del 18.05.2012, ritenendo che la materia della mobilità non possa essere sganciata dalla definizione del primo contratto di categoria, anche in relazione ai necessari riconoscimenti economici e incentivanti della mobilità stessa che possono discendere solo dal contratto, del quale è stata richiesta la riapertura con nota congiunta del 29 maggio scorso¹.

Peraltro, è stato detto, la questione della mobilità pone l'accento sul grave problema dell'inadeguatezza della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, vistosamente assottigliata a causa di scelte incomprensibili di riduzione, disposte da incoerenti norme di legge, perché adottate nonostante la contestuale dichiarazione dello stato di emergenza delle carceri².

Nel contempo si è formulata all'Amministrazione richiesta di conoscere quale progetto sia stato dalla stessa elaborato per far fronte alle riduzioni disposte dalle disposizioni di legge, laddove non si dovesse riuscire ad ottenere una auspicabile modifica normativa o, più ragionevolmente e celermente, una interpretazione più adeguata di tali norme che hanno imposto la riduzione escludendo però, tra gli altri, la magistratura e le forze di polizia; in tal caso si tratterà, quindi, di comprendere quali posti di funzione e dove si intendano operare le riduzioni, posto che evidentemente esse non possono ulteriormente gravare sugli istituti penitenziari e sugli uffici di esecuzione penale esterna, questi ultimi spaventosamente più colpiti dalle contrazioni nonostante il dichiarato intento governativo di implementazione delle misure alternative alla detenzione.

Il Si.Di.Pe. ha apprezzato l'impegno che l'Amministrazione ha assunto di farsi portavoce in sede politica di questi temi, affinché si possa aprire il tavolo negoziale e, si rivalutino le esigenze specifiche dell'Amministrazione penitenziaria.

Difatti l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al "sistema giustizia" del quale il carcere fa parte, poiché la giustizia non si ferma nelle

¹ nota congiunta 29.05.2012 FP CGIL, FNS CIS, UILPA Pen., Si. Di. Pe. e D. P. S

² stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale –

aule dei tribunali e delle corti ma si attua all'interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna.

Al riguardo non si può che ricordare che il personale appartenete alla carriera dirigenziale penitenziaria è l'unica categoria di funzionari dello Stato privi di contratto e trovare le risorse necessarie a garantire ad essa quel trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata³, a mente dell'articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154, non solo è un atto giusto, di giustizia, a fronte di una spesa peraltro risibile riguardando poche centinaia di dirigenti, ma è anche un atto politico di riconoscimento di una funzione essenziale dello Stato finalizzata a garantire sicurezza alla collettività, tanto nella forma del contenimento quanto in quella del recupero del condannato ai fini del suo reinserimento sociale.

Allo stesso modo è un atto politico rivalutare le riduzioni delle dotazioni organiche imposte alla dirigenza penitenziaria, perché non si può parlare di emergenza delle carceri⁴ e poi ridurre le risorse umane necessarie a gestire questa emergenza: le situazioni straordinarie necessitano ex se di risorse per essere affrontata, diversamente è come ridurre le risorse necessarie ad una popolazione vittima di una grave calamità naturale per la quale si è dichiarato lo stato di emergenza.

Allo stato, invece, prendendo a prestito il titolo del romanzo di Carlo Levi, se "Cristo si è fermato ad Eboli", la giustizia si è fermata nelle aule giudiziarie, poiché l'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148- al comma 3, dell'art 1 ha imposto un'ulteriore riduzione del personale⁵, escludendo però, tra gli altri, i magistrati e il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari⁶. Ci chiediamo: Siamo davvero sicuri che la dirigenza penitenziaria, dirigenza di diritto pubblico il cui trattamento giuridico è stato inserito al momento nel comparto sicurezza, sia stata volutamente e correttamente contemplata nell'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche prevista dalla norma?

Occorre, allora, anche su questo chiedere un intervento alla politica.

E' per questa ragione che il Si.Di.Pe. ritiene che un provvedimento come quello proposto (che fa un richiamo meramente formale e pedissequo ai criteri del D.Lgs. n.63/2006) in materia della mobilità dei dirigenti penitenziari, in questo momento storico caratterizzato dall'emergenza penitenziaria dovuta al sovrappollamento ed alla carenza di risorse, sarebbe non solo intempestivo, ma anche di non adeguata considerazione del ruolo della dirigenza penitenziaria in questo difficilissimo momento.

Infatti, a fronte dell'impegno straordinario che grava sui dirigenti penitenziari – peraltro vistosamente assottigliati a causa di scelte incomprensibili di riduzione degli organici- ed alla disapplicazione dei principi inderogabili in materia di trattamento economico e giuridico fissati dalla legge Meduri e dal D.Lgs.

³ Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: *"un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate"*

⁴ stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.

⁵ compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.

⁶ art.1, comma 5, D.L. n.138/2011: *"Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni."*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

n.63/2006, anche con riguardo alla ricostruzione della carriera ex art.28 del D.Lgs. precitato, il provvedimento in esame determinerebbe un'ulteriore inammissibile penalizzazione per questi funzionari, perché attiverebbe un sistema di mobilità senza reali criteri e senza la prevista differenziazione del trattamento economico a seconda dell'incarico conferito, a causa dell'assenza di un contratto di categoria.

Peraltro, e senza entrare nel merito del provvedimento proposto, il Si.Di.Pe., pur apprezzando lo sforzo profuso per affrontare la delicata materia della mobilità, lo ritiene non conforme al quadro normativo di riferimento per le ragioni che seguono e che intende esporre a titolo di contributo.

La procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.63/2006, infatti, che è relativa all' <<assegnazione definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi presuppone, che sia stato espletato l'iter previsto dall'art.20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo ove si fosse pervenuti a tale negoziazione, le procedure di comunicazione dei posti disponibili si sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo del Dipartimento. (...)>>

Tale argomento non è semplice affermazione del Si.Di.Pe., ma del TAR del Lazio-Sez. prima quater- che con le sentenze del 02.04.2010 n.5603 e del 30.04.2010 n.8971, rese note dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione con lettera circolare GDAP-0292482-2010 del 09.07.2010, ha espresso il principio in base al quale non può adottarsi il proposto provvedimento del Capo del Dipartimento, che oggi è posto all'attenzione delle organizzazioni sindacali, perché non può procedersi alla mobilità ex art.10 del D.Lgs. n.63 del 2006 per la semplice ragione che la *condicio sine qua non* di essa sta nel preventivo espletamento dell'iter negoziale previsto dall'art.20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali.

E ciò, d'altra parte, è del tutto ovvio: gli incarichi rispetto ai quali la mobilità è strumentale, hanno un peso economico, sicché non è indifferente il quantum di retribuzione previsto in sede di negoziazione.

Non solo. A mente dell'art.20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 63 del 2006, forma oggetto del procedimento negoziale << il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale>>, il che ci porta ad un'altra considerazione.

Come ha già osservato il TAR del Lazio, la mobilità per assegnazione definitiva *presuppone che sia stato espletato l'iter previsto dall'art.20 anche per la definizione degli aspetti giuridici*. E d'altra parte la definizione degli aspetti giuridici non è neppure, anch'essa, estranea a quelli economici, sicché risulta incomprensibile in punto di diritto come si possa ipotizzare una mobilità con conferimento di incarichi ai sensi dell'art.10 prescindendo dalla valutazione degli obiettivi, (prevista nelle forme degli artt. 13 - Valutazione annuale- e 14 -Commissione di valutazione- del D.Lgs. n.63), così come si propone nel provvedimento (art.4, comma 4) asserendosi che essa avrà luogo solo dopo la stipula del contratto di comparto.

Con ciò si conferma che per valutare il dirigente occorre che sia stipulato il contratto di comparto.

Invero se la stipula del contratto è *condicio sine qua non* della valutazione degli obiettivi, giacché al loro raggiungimento è finalizzata la retribuzione di risultato, analogamente sono oggetto di contrattazione anche i criteri relativi agli altri aspetti di valutazione, poiché l'attribuzione di un incarico che ad essi è condizionato ha un contenuto economico (retribuzione di posizione) che impone una negoziazione con le parti sindacali.

Inoltre non si comprende perché gli obiettivi da conseguire sarebbero valutati per il conferimento degli incarichi, mentre il conseguimento o meno degli obiettivi ed il raggiungimento dei risultati non sarebbe oggetto di valutazione.

D'altra parte la valutazione è processo complesso attraverso il quale il dirigente penitenziario è valutato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.63 del 2006, anche per le attitudini e le capacità professionali, nonché per i risultati conseguiti in rapporto alla natura e caratteristica degli obiettivi assegnati.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

In altri termini il provvedimento ordinatorio proposto dall'Amministrazione non può limitarsi ad una ripetizione tautologica dei criteri fissati al comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.63 del 2006, ma deve concretizzare tali criteri sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, e per poterlo fare deve attendere la contrattazione non solo per poter effettuare la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi (art.10, comma 3, lett. a del D.Lgs. n.63/2006), ma anche per la valutazione, ai fini del conferimento degli incarichi delle <<attitudini e capacità professionali del funzionario>> (art.10, comma 3, lett. b del D.Lgs. n.63/2006) e della <<natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire>> (art.10, comma 3, lett. c del D.Lgs. n.63/2006).

In conclusione, sulla base delle citate sentenze del TAR del Lazio, in assenza di contratto non è possibile applicare la procedura di mobilità ex art. 10 del D. Lgs. n. 63/2010 del 2006. L'Amministrazione, quindi, può conferire soltanto incarichi provvisori, perché per quelli definitivi deve attendere il perfezionamento delle procedure negoziali.

E difatti gli interpelli che sono stati sin qui emanati costituiscono una sorta di procedura di necessità che il DAP ha adottato per ricoprire i posti vacanti chiedendo di volta in volta la disponibilità dei dirigenti stessi.

A conferma basta richiamare uno qualsiasi degli ultimi interpelli, nella parte iniziale, dove si rimarca la necessità di coprire i posti vuoti e l'obbligo dell'amministrazione di provare a farlo.

Per queste ragioni il Si.Di.Pe. ritiene che il proposto provvedimento non sia conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.63/2006 e confida che l'Amministrazione non proceda su questa strada, rappresentando all'organo politico l'esigenza di un'attenzione maggiore al sistema penitenziario attraverso un'adeguata considerazione verso i dirigenti penitenziari che l'emergenza carceri stanno continuando a gestire con ridottissime risorse, umane ed economiche, a causa della grave crisi economica.

Tale doverosa e coerente attenzione non può non passare anche dall'applicazione a tutti i dirigenti penitenziari delle "Clausole di salvaguardia" contenute nell'articolo 28 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.63⁷, che recita: "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza".

Diciamo a tutti i dirigenti penitenziari perché si è determinata una iniqua e ingiustificata disparità di trattamento tra il personale della carriera dirigenziale penitenziaria operante nel settore della giustizia minorile e quello che presta servizio presso l'amministrazione penitenziaria per adulti.

Su questa oramai annosa questione il Si.Di.Pe. ha già da tempo richiesto un intervento dell'Amministrazione, da ultimo con la nota Prot. n.21/T/2012 del 04 giugno 2012 (avente ad oggetto <<Richiesta di applicazione dell'art.28 "Clausole di salvaguardia" del D.Lgs. n.63/2006>>) diretta al Signor Ministro della Giustizia oltre che alle SS.LL.. (che si allega per comodità di consultazione).

In questa sede si deve formulare apprezzamento per l'impegno assunto dall'Amministrazione di rappresentare al Ministro della Giustizia l'importanza dell'argomento, atteso che l'attuazione dell'art.28 consente di riconoscere la storia professionale di ciascun dirigente penitenziario ed è la base dalla quale partire per superare quel gap che oggi allontana enormemente il trattamento economico del dirigente penitenziario da quel trattamento economico <<non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata>> sancito dall'art.1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154, trattamento

⁷ art.28 D.Lgs. n.63/2006 "Clausole di salvaguardia".

<<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.

2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

minimo dal quale si deve partire per previsione di legge per definire il primo contratto della dirigenza penitenziaria.

Ciò è tanto più importante alla luce della volontà espressa dall'Amministrazione in corso di riunione di evitare l'insorgenza o la prosecuzione di inutili contenziosi qualora le richieste del personale fossero legittime.

Come il Si.Di.Pe. ha già detto durante l'incontro odierno, sono noti i contenziosi per l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. n.63/2006 ed è nota la legittimità della domanda dei dirigenti penitenziari, posto che l'Avvocatura Generale dello Stato⁸ prima e il Consiglio di Stato-Sezione terza dopo, nei pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009⁹ si sono espressi chiaramente a favore della piena applicazione della norma; difatti in base a tali pareri sono stati accolti i relativi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e, conseguentemente, è stata riconosciuta a dirigenti penitenziari operanti nella Giustizia l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. n.63 del 2006.

E se è vero, come confermato dall'Amministrazione, che in virtù di un parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (organo amministrativo) è in corso una procedura per il riconoscimento della qualifica di dirigente penitenziario di qualche funzionario "direttore C2" che a suo tempo ha visto respingere dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Sezione I[^] quater con sentenza del 04.10.2007 la propria richiesta di essere nominato dirigente penitenziario ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 27 luglio 2005 n.154 in quanto non aveva avuto accesso alla qualifica di direttore C2 a mezzo di pubblico concorso, allora a maggior ragione deve ritenersi debba procedersi senza indugio all'applicazione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge, quale l'art.28 del D.Lgs. n.63/2006, ai dirigenti penitenziari a fronte dei ben cinque pareri del Consiglio di Stato-Sezione terza sopra citati¹⁰, giacché, com'è noto e come è già stato rappresentato, i pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono vincolanti ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (come modificato dalla lettera a del comma 2 dell'art. 69 L. 18 giugno 2009, n. 69). Peraltro il Consiglio di Stato, ricordiamo a noi stessi, è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall'articolo 100 della

⁸ con nota prot. n.42303 del 07.02.2009 (su richiesta di parere formulata dal Dipartimento della Giustizia Minorile-Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I-Area III, in relazione a ricorso straordinario presentato da un altro dirigente penitenziario in ordine alla corretta applicazione dell'art.28, comma 1, del D.Lgs. n.63/2006) ha affermato che <<la lettera dell'art.28, d.lgvo n.63/2006 (rubricato clausole si salvaguardia), l'interpretazione logico-sistematica della normativa, ivi compresi gli artt.1 e 4 della L. n.154/2005 e la stessa relazione illustrativa al Senato depongono per la fondatezza della pretesa dell'istante al riconoscimento dell'anzianità maturata nella ex carriera direttiva, ai fini del trattamento economico ex art.28 cit.>>

⁹ Consiglio di Stato-Sezione terza nei pareri n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009: <<E' di tutta evidenza anzitutto che (...) il legislatore con la Legge n. 154/2005 ha inteso far confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel ruolo unico della nuova dirigenza penitenziaria, riconoscendo ai funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge erano inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario,..... ai quali avevano avuto accesso mediante concorso pubblico, il diritto alla nomina a dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore, in quanto avevano già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale. Ed è ragionevole presumere che dal principio sancito dall'art. 4 della Legge n. 154/2005, che ha riconosciuto che le funzioni svolte dai funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva penitenziaria erano già di livello dirigenziale, abbia il legislatore delegato tratto la conseguenza che tutta l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero posizioni economiche di provenienza, vada conservata nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici. Da tale disposizione normativa di rango primario parrebbe in effetti (...) derivare la legittimità della previsione inserita dal Governo nel Decreto Legislativo n. 63/06 finalizzata a salvaguardare, ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al medesimo Decreto Legislativo, tutta l'anzianità maturata dai direttori e dirigenti penitenziari con riferimento sia alle pregresse qualifiche dirigenziali, sia a quelle direttive, sia alle diverse posizioni economiche (C1, C2 e C3) di provenienza. E' ben vero che l'art. 27 del menzionato D.Lgs. prescrive che: fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'art. 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito, ma vero è anche che detto trattamento economico risulta chiaramente delineato dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 28, che così recita: ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.>>

¹⁰ pareri Consiglio Stato n.551, n.552, n.553, n.554, n.555 del 21.04.2009



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, oltre che organo giurisdizionale, essendo anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 103 della Carta.

Né, come il Si.Di.Pe. ha già detto nell'incontro, possono essere estese alcune pronunce del TAR in senso diverso, Tali pronunce, infatti, oltre ad essere isolate non sono entrate nel merito della questione ma hanno meramente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini per l'impugnazione dell'atto di inquadramento: posizione peraltro discutibile e destinata ad essere sovvertita in sede di appello perché la questione verte in materia di diritti e non di interessi legittimi e comunque l'atto relativo non è un "atto autoritativo" ma un "atto paritetico" che, come tale, non può essere ricompreso in senso stretto tra gli atti amministrativi ma si colloca (secondo la dottrina maggioritaria -Caringella-) tra gli "atti amministrativi non provvedimenti" perché in tale ambito la pubblica amministrazione non esercita un potere di supremazia nei confronti di un privato, bensì utilizza strumenti del diritto civile che la colloca sullo stesso piano della controparte.

Si confida in un positivo ed efficace intervento dell'Amministrazione nelle sedi competenti per la risoluzione delle delicate questioni, non solo al fine di estinguere l'enorme contenzioso esistente e di evitare che altro si determini, ma anche perché possa recuperarsi quel senso di fiducia dei dirigenti penitenziari della loro Amministrazione, circostanza che non poco aiuterebbe in questo difficilissimo momento del sistema penitenziario.

Si ringrazia per la sicura attenzione e fiduciosi si resta in attesa di conoscere le iniziative che si vorranno intraprendere.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

II SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

II SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI